

## DECRETO 27 maggio 1998

### **Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1998, n. 136)*

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERAL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 concernente l'approvazione dei predetti modelli dei certificati inerenti il registro delle imprese;

Considerato necessario approvare anche il modello di certificato inerente il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 soprarichiamato;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni contro la mafia»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia:

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il regolamento 16 dicembre 1997, n. 486, e, in particolare, l'art. 1 per il quale le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del richiamato decreto legislativo n. 490, nonché il medesimo art. 5, comma 2, per il quale con decreto del Ministro dell'industria sono definiti i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese, recanti la predetta dicitura, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerato che allo stato attuale della normativa non è possibile ancora indicare, come previsto dal comma 3 del predetto art. 5, i Certificati relativi agli altri registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio;

Ritenuto opportuno predisporre un modulo per la richiesta dei certificati recanti la dicitura antimafia completo di guida alla compilazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I certificati d'iscrizione nel registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 che possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, sono i seguenti:

- a) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa individuale;
- b) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa non individuale;
- c) certificato anagrafico per l'impresa individuale;
- d) certificato anagrafico per l'impresa non individuale.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere inserito anche nel certificato, di cui all'allegato A annesso al presente decreto, di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riportato l'elenco dei soggetti controllati, completo dei relativi dati anagrafici, indicati nell'allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. La richiesta dei certificati di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con il modulo di cui all'allegato B annesso al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1998

*Il direttore generale:* CINTI